

COMUNE DI CISERANO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 31 del 9.5.2000

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Ciserano è un ente locale autonomo. Le Donne e gli Uomini che compongono la Comunità ciseranese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della vita e della sua qualità, promozione della cultura e del sapere tecnologico, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia, rispetto e valorizzazione delle differenze e delle minoranze.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Ciserano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Bergamo e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione Italiana e della Comunità europea.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati operanti a livello locale, nazionale ed internazionale e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione dell'Ente. In particolare il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito territoriale;
 - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - il sostegno e la realizzazione di un sistema di tutela attiva della persona, anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - superamento di ogni discriminazione tra i sessi e razze anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

- la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- la solidarietà verso i paesi deboli;
- il sostegno di iniziative che comportino scambi o interazioni con culture diverse;
- la diffusione e la promozione della ricerca scientifica e culturale.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, di Enti, di Consorzi ed Aziende di servizi sovracomunali, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 5, 2 e confina con i Comuni di Arcene, Pontirolo Nuovo, Boltiere, Osio Sotto e Verdellino.
2. La circoscrizione del Comune di Ciserano è costituita dalle seguenti borgate:
 - Maser;
 - Casinecc;
 - Fornas;
 - Borgata di Zingonia costituitasi negli anni 1960 e storicamente riconosciuta dalla comunità;
 - La Sità.
3. La modificazione delle denominazioni delle borgate può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 29.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono presso la sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli organi potranno riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di COMUNE DI CISERANO e con lo stemma concesso con DPR 18 Giugno 1952 registrato alla Corte dei Conti in data 1° Ottobre 1952 e all'Ufficio Araldico di Roma in data 28 Gennaio 1953.
2. La bandiera riproducente il gonfalone del Comune di Ciserano, a salvaguardia della propria identità, deve essere esibita fuori dal palazzo civico, sede comunale.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, viene esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata nel decreto.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove lo ritenga opportuno.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 6 Organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune : il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è l'organo d indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle sedute di Consiglio e di Giunta è curata dal Segretario comunale.

Art. 8 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, conformando la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge entro 45 giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio debbono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
5. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
6. Il consiglio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, promuove l'aggiornamento e la formazione dei Consiglieri su argomenti inerenti l'espletamento del mandato
7. Entro 30 giorni dalla proclamazione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative a progetti ed azioni da realizzare nel corso del mandato.
8. Entro il 31.11.99 il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio integrare o modificare tali linee sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere a livello locale.

9. Al termine del mandato il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 9 Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti le linee programmatiche, il Bilancio di Previsione e il Rendiconto di gestione.
3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno è fatta dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.
5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio ed in spazi pubblici.
6. Contestualmente alla convocazione del consiglio comunale, la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali in un termine di cinque giorni prima del consiglio comunale se trattasi di sessione ordinaria, 3 giorni se straordinaria e 24 ore prima se convocata d'urgenza..
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
8. La convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale deve avvenire nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco e degli eletti alla carica di Consiglieri e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
9. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco.
10. La seduta è valida se è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Nella seduta di seconda convocazione il *quorum* viene ridotto ad un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 10 Commissioni e loro attribuzioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. La deliberazione di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'organizzazione e la durata delle commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare Sindaco, assessori, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, economiche e politiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 11 Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione del Consigliere sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al Consiglio, sono immediatamente efficaci e vanno assunte immediatamente al protocollo e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni. Non si fa luogo alla surroga qualora, icorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2 della legge 127/97.

Art. 12

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 142/90. Nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento, essi hanno diritto a visionare e prendere copia degli atti dei documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitate tutte le comunicazioni.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al Segretario unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. A tutti i Consiglieri è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 14

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del comune ed impronta la sua attività ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti

rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale della sua attività.

Art. 15 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sei. Uno fra questi è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati Assessori anche persone al di fuori dei componenti del Consiglio, purché siano in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 16 Nomina

1. Gli Assessori e il Vicesindaco sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione e comunque entro un termine non superiore a quello previsto per la presentazione delle linee programmatiche.

2. Il Sindaco può revocare un o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale e deve sostituire gli Assessori revocati entro 30 giorni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti di decadenza e di revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado.

4. Non può essere nominato Assessore all'edilizia, all'urbanistica e ai lavori pubblici colui che svolge un'attività professionale in materia edilizia pubblica e privata presso l'Ente in cui opera sul piano politico.

5. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 17 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 18 Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti che, ai sensi della legge e dello statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle

competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore od ai Responsabili dei Servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

In particolare la Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- propone al Consiglio i regolamenti;
- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti quegli atti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi;
- predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- assume attività di iniziativa e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
- elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali formulati dal Consiglio;
- nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo,
- approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi di funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazioni del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

Art. 19 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai Responsabili di Servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

4. Il Sindaco ha poteri di controllo, di vigilanza e di indirizzo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. In presenza di situazioni di emergenza determinate dal traffico o da inquinamento acustico o atmosferico, o da altri eventi straordinari, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e, in forza di un preventivo accordo con le amministrazioni interessate, l'orario di apertura e di chiusura degli uffici pubblici situati nel territorio.
7. Al Sindaco spettano i poteri di turnazione festiva degli esercizi di panificazione.
8. Il Sindaco ha il compito di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
9. Sentita la Giunta, nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale.

Art. 20 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri. Egli è l'organo dell'Amministrazione del Comune ed in particolare il Sindaco:

- presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative a progetti ed azioni da realizzare nel corso del mandato;
- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito Albo;
- conferisce e revoca al segretario comunale, sentita la Giunta e previa deliberazione della stessa, le funzioni di Direttore generale ;
- nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- attribuisce incarichi di collaborazione esterna in base alle esigenze effettive e verificabili.

Commento [S1]:

Il Sindaco può avvalersi di uno staff composto da alte professionalità e cittadini incaricati per lo studio, la promozione e la realizzazione di specifici interventi

Art. 21 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 22
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di organizzazione:
 - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e la presiede. Inoltre provvede alla convocazione del consiglio quando ne faccia richieste un quinto dei Consiglieri;
 - esercita le funzioni e i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 23
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco e rappresenta l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di impedimento o di assenza del Vicesindaco, gli Assessori esercitano le funzioni del sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
3. La nomina del Vicesindaco è comunicata dal Sindaco al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Art. 24
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 18 della legge 81/93.

Art. 25
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio sono irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE
Capo I
UFFICI

Art. 26
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione delle responsabilità assunte in relazione all'autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra uffici.

Art. 27
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito atto il fabbisogno del personale occorrente per la realizzazione dei programmi amministrativi. In conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata alla distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se previsto, o al Segretario comunale, ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i criteri di autonomia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità della struttura e trasparenza dell'attività amministrativa. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici determina le attribuzioni delle strutture organizzative

3. Gli orari di apertura degli uffici al pubblico vengono fissati al fine di soddisfare al meglio le complessive esigenze degli utenti.

Art. 28
Diritti e doveri dei dipendenti

1. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge vigenti.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle mansioni dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile nei confronti del Direttore generale, del Segretario Comunale del Responsabile del Servizio e dell'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune riconosce nella formazione e nell'aggiornamento del personale uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Il Regolamento degli Uffici e dei servizi stabilisce le modalità e le condizioni con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale.

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco, per ciascuna unità organizzativa individuata. Rispondono del conseguimento degli obiettivi assegnati attraverso il Peg, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, stipulano contratti in relazione alle singole aree di competenza secondo le direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi

collegiali, rilasciano le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, le concessioni edilizie e le ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

Capo II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 29 Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato un'apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. I compiti e le funzioni del Direttore generale vengono definite nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
4. Il Sindaco può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale, previo riscontro del possesso dei requisiti professionali per l'espletamento dell'incarico

Art. 30 Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco, previa individuazione, nel regolamento dei servizi e degli uffici delle posizioni organizzative
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Nell'ambito delle competenze affidate ai Responsabili rientrano la gestione dell'attività dell'Ente, l'attuazione degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Amministrazione e dal Direttore, se nominato.

Capo III SEGRETARIO COMUNALE

Art. 31 Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici e concorre alla definizione degli obiettivi programmatici e di gestione.
3. Le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 32 Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario comunale viene nominato dal Sindaco e collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e o sostituisce in casi di assenza o di impedimento.

Capo IV RESPONSABILITA'

Art. 33

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, i Responsabili dei Servizi che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma precedente, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile la Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
4. Il comune può anticipare le spese di giudizio sostenute dagli amministratori e dai responsabili per fatti o atti inerenti l'espletamento del mandato, salvo l'obbligo di richiedere il rimborso in caso di addebito del fatto

Art. 34

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal Direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.
3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il loro dissenso.

Art. 35

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 36

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 37

Attività finanziaria del Comune

1. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

2. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 38

Acquisti ed alienazioni di immobili comunali

1. Il Comune può procedere all'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

2. In base alle modificazioni apportate dalla legge 191/98 all'art. 12, comma 3 e 4 della legge 127/97, le disposizioni sopra richiamate si applicano pure alle alienazioni di beni immobili di interesse storico ed artistico.

Art. 39

Lasciti e donazioni

1. A seguito dell'abrogazione dell'Art. 17 del c.c. e della legge 21 giugno 1896, n. 218 il Comune può acquistare immobili accettare donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni, senza preventiva autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore di conti. Egli dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola ed è revocabile per inadempienza, ovvero per la sussistenza di gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

2. Le modalità di scelta del Revisore dei conti sono indicate nel secondo comma dell'art. 57 della legge 142/90.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.

4. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio. Egli risponde delle sue attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

5. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione del nucleo di valutazione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 29/93.

Art. 41

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissato dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze scritte e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 42

Municipio

1. Il Municipio di Ciserano è l'organismo di decentramento istituito con legge regionale al quale la legge, lo statuto e l'apposito regolamento assegnano i compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

Art. 43

Difensore civico

1. A norma dell'Art. 8 della legge 142/90 potrà essere costituito l'ufficio del Difensore civico. Esso è nominato dal Consiglio comunale, salvo il caso che non sia scelto in forma di convenzione con altri comuni.

Capo II

Forme associative e collaborative

Art. 44

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente diretta a perseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 45

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali o altri enti pubblici per fornire e garantire in modo

coordinato servizi pubblici, attività di interesse comune, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali.

Art. 46
Consorti

1. Il Comune, in coerenza con i propri principi statutari, promuove la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. Il Consiglio comunale approva la convenzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti unitamente allo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

Art. 47
Unioni di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione di cui all'art.51 e dei principi stabiliti dalle leggi 142/90 e 265/99, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, secondo le forme, i modi e le finalità fissati dalla legge.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli comunali partecipanti.
3. Alle unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Art. 48
Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di più soggetti interessati, il Comune promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge 142/90, modificato dall'art. 17, comma 9 della legge 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Modalità di partecipazione

Art. 49
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente secondo i principi del buon

andamento, della trasparenza e dell'imparzialità.

3. Il Consiglio comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti previsti dal presente titolo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 241/90.

4. Ai cittadini devono essere garantite procedure di partecipazione sotto la forma di petizioni, istanze, proposte e referendum secondo quanto previsto dai successivi articoli compresi in questo capo.

Art. 50

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di diritti e di interessi legittimi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, è tenuto ad informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge 241/90 e successive integrazioni.

3. Il regolamento comunale per l'accesso agli amministrativi indica le diverse categorie di documenti suscettibili di consultazioni e di visione, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti e i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità e l'indeterminatezza dei soggetti stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio od altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

Art.51

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi un destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio del palazzo comunale accessibile a tutti, nonché in altri idonei spazi nelle vie del paese su indicazione del Sindaco.

3. La pubblicazione viene curata dal Segretario comunale che si avvale del messo che certifica l'avvenuta pubblicazione mediante apposita attestazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato debbono essere notificati personalmente all'interessato.

5. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad associazioni e ad enti debbono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Sono suscettibili di pubblicazione pure gli atti ritenuti più importanti indicati dal regolamento.

Art. 52

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso agli atti formati dall'amministrazione comunale, salvo quelli che l'apposito regolamento comunale, nonché espresse disposizioni legislative, dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

2. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabili dal regolamento sull'accesso.

3. I caso di diniego da parte del Funzionario presso il quale è depositato l'atto, il cittadino può rinnovare la sua richiesta per iscritto al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

4. Il rifiuto di accesso all'atto deve essere debitamente motivato con riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53 Istanze

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere interrogazioni al Sindaco circa specifici problemi o aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall'interrogazione.

Art. 54 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è rivolta al Sindaco che in un termine non superiore a 60 giorni la assegna all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1000 aventi diritto di voto l'organo competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio e in appositi spazi per consentire un'adeguata conoscenza ai cittadini.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno un terzo degli elettori ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale da convocarsi entro 45 giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 55 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune pari al 10% avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi e del Segretario comunale, trasmette la proposta alla Giunta. Valutata l'importanza e la peculiarità della proposta, il Sindaco può decidere di convocare il Consiglio comunale entro e non oltre 45 giorni dalla sua presentazione.

2. La Giunta comunale può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 56 Referendum

1. Possono chiedere che vengano indetti referendum propositivi o consultivi in materie di competenza comunale:

A) Un numero di elettori residenti pari ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali ;

B) Il Consiglio Comunale a maggioranza qualificata (2/3 dei membri componenti il Consiglio).

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di strumenti urbanistici generali ed attuativi attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Il Consiglio comunale deve approvare un regolamento in cui siano specificate le modalità di raccolta delle firme, i tempi, le procedure di ammissibilità, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e deve provvedere con atto formale in merito all'oggetto.

5. Non si procede agli adempimenti di cui sopra se non ha partecipato almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la proposta è approvata dalla maggioranza assoluta, il Consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con l'esito della consultazione referendaria.

6. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Lo svolgimento sarà, invece, possibile in coincidenza con i referendum nazionali.

Art. 57 Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune riconosce e promuove la partecipazione delle popolazioni in età scolare alla vita pubblica, anche a scopo formativo ed educativo.

2. A tal fine è istituito il consiglio dei ragazzi con attività consultiva e propositiva sulle tematiche inerenti le politiche giovanili e l'ambiente.

3. La composizione ed il funzionamento del Consiglio devono essere disciplinati da apposito regolamento.

Capo II **Associazioni e volontariato**

Art. 58 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio comunale.

2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano nel comune, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Le stesse debbono depositare in comune copia dello statuto e debbono comunicare la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Art. 59 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del suo rappresentante o suo delegato, di accedere agli atti di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Art. 60
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni politiche avente carattere locale sovracomunale, dei contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni strutture, beni e locali a titolo gratuito. In tal caso l'associazione dovrà presentare apposita richiesta.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e locali dell'Ente devono essere fissate in apposito regolamento.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.
6. Le associazioni che abbiano svolto manifestazioni od attività richiedendo la partecipazione del Comune, ne devono pubblicizzare l'impegno.

Art. 61
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

TITOLO V
SERVIZI

Art. 62
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi, o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 63
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici esercizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
 3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto del comune.
 4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche a quegli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 64
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 65
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o dei servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 66
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriannuali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 67

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio di amministrazione provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelata nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 68

Pubblicazione dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.